

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare
Titolo II - Dei delitti contro la pubblica amministrazione

Art. 344 Oltraggio a un pubblico impiegato (Abrogato)

[Le disposizioni dell'[articolo 341](#) si applicano anche nel caso in cui l'offesa è recata a un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio [c.p. [358](#)] ; ma le pene sono ridotte di un terzo [c.p. [63](#)].]